

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, CODIGNOLA, MAIER, BANFI e ROSSI DORIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1969

Istituzione dell'Ente autonomo « Biennali di Firenze »

ONOREVOLI SENATORI. — Sia consentito anzitutto di ricordare che spetta alla città di Firenze la fondazione in Italia, con esempio più tardi seguito in tutto il mondo, delle grandi rassegne storiche e monografiche di arte figurativa, offerte alla cultura pubblica come strumento incomparabile di conoscenza e di esperienza.

La tradizione ha avuto inizio 45 anni fa, nel 1924, con la grande mostra rivelatrice della pittura dell'età barocca. A questa seguì la memorabile esposizione dedicata all'opera di Giotto nel 1937, e quella successiva del 1940 sul manierismo italiano.

Dopo la liberazione fu fatto uno sforzo intenso per riprendere questa attività rivelatasi di singolare importanza per la città. Fu così attuata una serie di manifestazioni di risonanza internazionale: 1947, Mostra dell'arte fiamminga e olandese antica; 1948, Mostra della casa italiana nei secoli; 1949, Mostra Lorenzo il Magnifico e le arti; 1952, Mostra della scultura etrusca; 1954, Mostra dei maggiori maestri del Rinascimento.

È noto che queste manifestazioni ebbero larghissima eco nella cultura di tutto il mondo e rappresentarono un contributo univer-

sale riconosciuto per la conoscenza dell'arte italiana.

Non è altrettanto noto che tali iniziative di cultura — come tutte quelle ulteriori — hanno dovuto essere sostenute unicamente dagli Enti locali e turistici, ed attuate senza possibile programmazione ed organicità a cura di Comitati ogni volta formati.

La realizzazione di imprese culturali del genere deve essere considerata sotto due punti di vista principalmente.

Il primo è che mediante tali manifestazioni Firenze svolge la funzione di animatrice della cultura pubblica che le è universalmente riconosciuta come ad uno dei centri della civiltà occidentale, e considerata insostituibile nello svolgimento di tale compito.

Il secondo è che — data la situazione delle strutture economico-produttive e le condizioni della formazione dei redditi — Firenze ha *vitale* bisogno di dare il massimo sviluppo all'industria turistica.

Si fa notare a questo proposito che la preferenza del turismo internazionale per Firenze è unicamente dovuta ai tesori artistici che custodisce, e che il turismo fioren-

tino dà al reddito nazionale un contributo di circa 50 miliardi annui. Le manifestazioni artistiche — come hanno provato le statistiche dovute agli organi competenti — rappresentano un incremento notevole di introiti, diretti e indiretti, quando si effettuano, in quanto esse comportano l'accesso straordinario stagionale di una media di 100.000-130.000 persone.

Si osservi poi che Firenze non può competere con altri centri italiani e stranieri per quanto riguarda l'arte contemporanea. Infatti l'ente che organizzò la « *Primaverile fiorentina* » del 1921 dovette cessare la sua attività per mancanza di risorse, e fu spogliato persino della sede, il Palazzo delle Esposizioni al Parterre; sicchè la città non ha potuto aggiungere propri contributi a quelli di altre città italiane come Venezia, Torino, Milano, Roma ed altri.

Si noti, infine, che mentre si riorganizzavano o si istituivano enti autonomi di cultura artistica a fine pubblico quali la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma, intorno al 1935, nulla di simile veniva provveduto per Firenze.

Ciò ha significato che, mentre mediante gli appositi enti tali centri hanno beneficiato annualmente di contributi assegnati sui fondi dello Stato, talora anche molto cospicui, per le loro manifestazioni, avendo in più il vantaggio di eseguirle organicamente con grande favore per la propaganda e per lo orientamento e le scelte del pubblico, Firenze ha subito i danni di una ingiusta discriminazione e sperequazione, riuscendo a mantenere pur parzialmente la sua funzione d'interesse generale con notevoli sacrifici, e spesso dovendo rinunciare ad iniziative di sicuro successo.

Le condizioni speciali della conservazione naturale giunta alla fase della precarietà, alle quali si sono unite le conseguenze dell'alluvione, per generale giudizio dei competenti impediscono e impediranno la ripresa delle grandi mostre storiche o monografiche d'arte antica, per il pericolo eccessivo di rimozione e trasporto delle opere su tavola, che caratterizzano la produzione artistica fiorentina e toscana dal secolo XII al secolo XVIII.

Viene così a mancare a Firenze la possibilità di continuare la tradizione per cui si era giustamente resa famosa e benemerita. Altri centri italiani invece potranno sostituirla in questi compiti, disponendo di una produzione artistica eseguita con materiali e tecniche che ne permettono il trasporto e l'esposizione in differenti condizioni climatiche e ambientali.

Firenze peraltro è stata iniziatrice di altre capacità e forme di conoscenza e di esperienza artistica. La famosa Mostra del Giardino italiano del 1927 è il precedente delle mostre di architettura e delle arti integrate con l'architettura.

Nel periodo successivo alla liberazione si è voluto rispondere ad esigenze e problemi nuovi e vivamente sentiti dalla cultura italiana e internazionale. Sono state così impostate per la prima volta ed attuate mostre di architettura moderna e contemporanea. Prima la memorabile rassegna dell'opera di uno dei fondatori dell'architettura moderna, Frank Lloyd Wright, nel 1951. Quindi nel 1963 la mostra dell'opera di Le Corbusier, e nel 1965 la mostra dell'opera di Alver Aalto.

L'afflusso di pubblico qualificato a queste manifestazioni è stato tra i più elevati che si conoscano, per centinaia di migliaia di ingressi. Ciò senza contare gli incontri, i convegni di studi, le esperienze collettive di Facoltà di architettura e di Collegi di architetti e d'ingegneri. Soprattutto è stato documentato l'afflusso dei giovani a livello universitario. La stampa mondiale ha seguito con rilievo eccezionale queste manifestazioni; le mostre sono state successivamente trasportate in vari Paesi, a Tokio, Berlino, Zurigo, Nuova Delhi, Helsinki, Londra, Philadelphia, eccetera.

Sintomatiche le distanze tra le date di esecuzione: gli intervalli documentano la impossibilità per gli enti cittadini di provvedere con continuità ad un servizio di cultura tanto originale quanto apprezzato.

Infatti due mostre programmate e studiate da gruppi nazionali di specialisti (l'organizzazione di ogni mostra comporta da uno a due anni di lavoro), quella del Disegno storico d'architettura, la prima del genere,

e quella dell'Architettura italiana del secolo XX, non hanno potuto essere effettuate, malgrado l'attesa e le pressanti richieste, per l'impossibilità di provvedere.

Le così serie difficoltà dovute alla situazione si sono aggravate ed anzi sono divenute insolubili dopo l'inondazione del novembre 1966. Le sue durevoli conseguenze, gli impegni accresciuti degli enti pubblici malgrado i contributi straordinari dello Stato, gli annullati o diminuiti proventi degli enti turistici, la necessità primaria di provvedere al restauro dei monumenti e delle opere d'arte ed alla risistemazione dei musei, hanno determinato il blocco di ogni iniziativa di raggio internazionale, e perciò redditizia.

Questa situazione di pesante inferiorità è stata sottolineata in numerose campagne di stampa. L'inazione, deludendo le attese e le richieste di larghi settori culturali italiani e stranieri, sta stornando da Firenze la loro attenzione e il loro interesse, con danni evidenti.

Il disegno di legge che viene avanzato vuol essere anzitutto un riconoscimento e una stabilizzazione dell'azione svolta da Firenze a vantaggio della cultura pubblica, mondiale, con risorse locali pure reperite con difficoltà e sforzi, giunti ormai all'esaurimento.

Si chiede perciò al Parlamento di approvare che Firenze venga allineata agli altri centri italiani nel disporre di un ente che alle risorse locali possa aggiungere quelle nazionali, in quanto essa, non meno di Venezia, Milano, Roma, eccetera, svolge indiscutibilmente, nell'interesse generale della cultura, attività di almeno eguale significato e valore, di pari o maggiore contributo all'incremento turistico.

Il contributo annuo che viene indicato traduce in cifre il fabbisogno minimo calcolato (sulla base dei consuntivi delle manifestazioni precedenti ragguagliati ai costi attuali) per un programma di attività che, concernendo il complesso campo urbanisti-

co e architettonico, esige particolari impegni di preparazione tecnica, e parimenti attrezzature e strumentazioni speciali.

I proponenti tengono a sottolineare (si veda l'articolo 2) che le finalità ed attività dell'ente sono nettamente peculiari, e specializzate, tali cioè da non comportare nessuna concorrenza ad attività già svolte da altri enti di cultura pubblica.

Sono state comprese nelle attività dell'ente quelle più ordinariamente prevedibili per una materia così complessa e articolata o integrata — specialmente nei tempi moderni e nel presente — qual'è l'architettura, la quale implica anche nella proiezione urbanistica o ambientale numerose forme di attività convergenti, in quanto essa investe tutte le determinazioni della società, quali vengono definite dalla ricerca culturale, scientifica ed artistica.

Dal punto di vista giuridico, basti notare che lo statuto proposto è strettamente analogo — nella struttura, negli organi, nelle garanzie, nella condotta — a quelli presentati da varie parti politiche, negli ultimi anni, per il riordinamento giuridico-amministrativo della Biennale internazionale di arte di Venezia, e già constatati costituzionalmente conformi dalle Commissioni delle due Camere nella passata Legislatura.

Approvando l'istituzione delle « Biennali di Firenze », il Parlamento non farà una spesa improduttiva quale comunque sarebbe giustificata dallo svolgimento di attività che promuovono la cultura pubblica e gli scambi internazionali, ma farà una spesa di investimento.

Dare a Firenze le condizioni per svolgere con pienezza la sua insostituibile e riconosciuta funzione, infatti, vuol dire concorrere ad attirare in Italia e nella città un più attivo e più continuo interesse di tutto il mondo — com'è del resto già dimostrato — e perciò incrementare il reddito turistico e il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

E istituito l'ente autonomo di cultura artistica « Biennali di Firenze » con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Firenze.

Art. 2.

L'ente ha il compito di provvedere all'organizzazione e alla gestione di rassegne biennali storiche e monografiche di architettura; di promuovere iniziative e manifestazioni di cultura artistica intese a valorizzare il ruolo nazionale ed internazionale di Firenze in questo settore, e di partecipare ad attività di enti o comitati diretti al medesimo scopo, anche per quanto disposto dal successivo articolo 13.

Art. 3.

L'ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) i proventi di gestione;
- c) i contributi ordinari dello Stato, di lire 220.000.000 annuali;
- d) i contributi ordinari dell'ente provinciale del turismo, dell'Azienda autonoma del turismo di Firenze, della provincia, del comune e dell'ente regionale, quando costituito;
- e) eventuali contributi straordinari dello Stato, dell'ente regionale ove costituito, della provincia, del comune di Firenze, dell'Ente provinciale del turismo, dell'Azienda autonoma del turismo e della Camera di commercio di Firenze;
- f) eventuali contributi o assegnazioni di enti e privati.

Art. 4.

Il patrimonio dell'ente è costituito di beni immobili e mobili, nonché di lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti e privati ad incremento del patrimonio stesso.

Art. 5.

L'ente autonomo « Biennali di Firenze » è diretto ed amministrato dal Presidente e dal Consiglio direttivo di 15 membri.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo sono personalità eminenti della cultura e dell'arte.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi i membri di cui al n. 12-15 del successivo articolo 6. Nella prima applicazione della presente legge la nomina ha luogo entro due mesi dalla pubblicazione della legge medesima e, successivamente, due mesi prima della scadenza del Consiglio in carica.

Il Presidente è nominato parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed è scelto in una rosa di nomi indicati, tra i propri membri, dal Consiglio direttivo nella prima riunione plenaria. La nomina ha luogo entro due mesi dalla predetta indicazione.

Le consegne dell'Ente debbono aver luogo entro i termini di scadenza del mandato.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- 1) un membro designato dal Consiglio comunale di Firenze;
- 2) un membro designato dal Consiglio provinciale di Firenze;
- 3) un membro designato dal Consiglio della facoltà di architettura di Firenze;
- 4) un membro designato dal Consiglio della facoltà di lettere e filosofia di Firenze;

5) un membro designato dal Consiglio dei professori dell'Accademia di belle arti di Firenze;

6) un membro designato dal Consiglio dei professori dell'Istituto d'arte di Firenze;

7) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, sezione IV;

8) un membro designato dal Ministro del turismo e spettacolo;

9) un membro designato dall'Ente provinciale del turismo di Firenze;

10) un membro designato dall'Azienda autonoma del turismo di Firenze;

11) un membro designato dal Consiglio regionale ove costituito;

12-15) quattro membri cooptati dai precedenti e scelti in una lista di nomi indicati dalle associazioni dei pittori e scultori, degli architetti, dei disegnatori industriali e dei critici d'arte; tali membri sono cooptati a maggioranza alla prima riunione dei precedenti, con preferenza per le competenze non od inadeguatamente rappresentate.

Art. 7.

Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e non possono essere immediatamente confermati nei rispettivi incarichi.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione con le stesse modalità sopra previste, ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo dei sostituiti.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio direttivo danno diritto al rimborso delle spese incontrate, nonchè al trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un Vice presidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo; il Vice presidente, con l'approvazione del Consiglio, può essere de-

legato dal Presidente per l'esercizio di funzioni determinate.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberativo ed esecutivo dell'Ente, formula i programmi di attività conformemente allo statuto, e ne determina le direttive di attuazione.

Il Consiglio direttivo delibera relativamente:

a) alla spesa dei proventi, dei contributi e dei redditi di cui all'articolo 3;

b) alla gestione tecnica e amministrativa delle attività dell'Ente ripartendo i fondi disponibili;

c) all'approvazione dei bilanci preventivi e dei consuntivi annuali;

d) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle attività e delle manifestazioni;

e) al reperimento di entrate ordinarie e straordinarie;

f) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

g) agli acquisti, alla accettazione di lasciti, doni e legati;

h) alle transazioni, alienazioni e contratti in genere;

i) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e in generale a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

l) all'ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Ente, alla assunzione del personale dipendente sia in pianta stabile, mediante pubblico concorso, sia avventizio o con contratto a termine, e al relativo stato giuridico ed economico;

m) ai rimborsi ed emolumenti spettanti al Consiglio direttivo, al Collegio sindacale, a commissioni ed esperti nominati per incarichi di competenza.

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti. Le assenze sono giustificate per malattia o per grave impedimento. I membri assenti senza giustificato motivo per tre adunanze consecutive del Consiglio direttivo decadono e vengono sostituiti a norma dell'articolo 7.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo sono redatti, a cura del segretario generale, verbali convalidati dalla firma del Presidente e approvati all'inizio della successiva adunanza.

Art. 10.

Il Presidente rappresenta l'Ente autonomo ed è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

In particolare, il Presidente firma gli atti e i contratti, dispone per la preparazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e ne cura la trasmissione statutaria e la pubblicazione, sta in giudizio come attore e come convenuto, promuove gli atti conservativi dell'Ente, cura l'osservanza dello statuto e del regolamento, convoca e presiede il Consiglio direttivo, ha i poteri disciplinari sul personale dipendente a norma di regolamento.

In caso di urgenza, il Presidente può prendere, nei limiti delle competenze del Consiglio direttivo, le decisioni che ritiene necessarie per la gestione dell'Ente e per la sua tutela e nel suo interesse, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio direttivo nella successiva convocazione dello stesso e in ogni caso entro 30 giorni dalla deliberazione.

Il Presidente, inoltre, convoca il Consiglio direttivo di propria iniziativa e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 11.

L'ente autonomo « Biennali di Firenze » ha un segretario generale e un segretario

amministrativo, impiegati in pianta stabile.

Il segretario generale deve essere cittadino italiano, fornito di adeguata competenza nel settore e di capacità organizzativa e tecnica. È nominato a seguito di un concorso per titoli bandito dal Presidente dell'Ente ed espletato da una commissione di esperti nominata dal Consiglio direttivo.

Il Presidente rende pubblici i risultati del concorso e procede alla nomina del vincitore, che, nella prima applicazione della presente legge, avrà luogo non oltre due mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui all'articolo 12.

Il segretario generale ha il compito di coordinare tutte le attività e manifestazioni permanenti delle « Biennali di Firenze », conformemente alle direttive formulate dal Presidente e dal Consiglio direttivo, di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici dell'ente e l'organizzazione e la condotta delle mostre e delle manifestazioni, di assumere la segreteria di ogni commissione e comitato. Il segretario generale partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle adunanze ed ai lavori del Consiglio direttivo e ne tiene i verbali ufficiali.

Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o istituzione privata e con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Art. 12.

Con apposito regolamento il Consiglio direttivo dell'Ente, entro e non oltre sei mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio e a contratto.

Per la formulazione del regolamento il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci revisori dei conti di cui all'articolo 15.

Il regolamento è approvato, sentito il parere della sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Ministro della pubblica istruzione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine massimo di nove mesi dall'insediamento del primo Consiglio direttivo.

Analogo procedimento è seguito per qualsiasi modifica e deroga al regolamento proposta dal Consiglio direttivo.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo esamina per l'approvazione, con riserva di sentire il parere di commissioni competenti e di esperti, tutte le iniziative culturali ed artistiche conformi ai compiti e agli scopi dell'Ente, che siano proposte all'inizio di ogni anno da persone, gruppi, enti e associazioni che presentino progetti elaborati di mostre e manifestazioni.

Art. 14.

Il segretario amministrativo dell'Ente dirige il personale amministrativo, d'ordine e di servizio. Provvede alla conservazione del patrimonio dell'ente. Compie, dietro disposizioni del Presidente o, per sua delega, del segretario generale, tutte le operazioni per il normale servizio di gestione e di cassa dell'ente. Esercita le altre mansioni che gli sono affidate dal regolamento nonché quelle che gli sono affidate dal Presidente.

La nomina a segretario amministrativo si consegue mediante concorso pubblico per titoli espletato da una commissione nominata dal Consiglio direttivo ed ha luogo con le stesse norme previste per il Segretario generale di cui all'articolo 11.

Art. 15.

L'Ente autonomo ha un Collegio di sindaci revisori dei conti, il quale esercita il

sindacato di legittimità sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente.

Detto Collegio è composto da tre membri effettivi rispettivamente designati:

- uno dal Ministero del tesoro;
- uno dal Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- uno dall'Ente provinciale del turismo di Firenze.

Del Collegio fanno parte due sindaci supplenti designati rispettivamente dall'Amministrazione comunale e dall'Azienda autonoma del turismo di Firenze.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendone al Consiglio direttivo ed al Presidente.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 novembre, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo, unitamente a quella morale e tecnica, dal Presidente dell'Ente, e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo, secondo le norme delle commissioni statali.

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo al quale esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni dell'ammontare e della specie del patrimonio.

L'ente tiene aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, scritture, relativi al patrimonio e alla sua amministrazione.

L'inventario e l'elenco tengono distinte le singole attività dell'ente. Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 17.

Il bilancio di previsione dev'essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio a seconda della loro natura e sono suddivise in capitoli generali e per le singole gestioni di ogni attività. Entrate e spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio. È consentito lo storno dei fondi da un capitolo all'altro della spesa, in seguito ad apposita e motivata deliberazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'Ente è tenuto a rendere il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il conto deve essere sottoposto, con tutti i documenti giustificativi, all'esame preventivo del Collegio dei sindaci revisori dei conti, il quale deve esprimere il proprio parere entro il termine di un mese dalla consegna.

Non oltre la fine del mese di febbraio di ogni anno il conto approvato dal Consiglio direttivo, corredato dalla relativa deliberazione e relazione del Collegio dei sindaci revisori dei conti, dev'essere inviato al Parlamento ed a tutti i titolari degli enti contributori.

Art. 18.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla Tesoreria comunale di Firenze o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nel-

l'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma del Presidente dell'Ente e del segretario amministrativo.

Art. 19.

L'ente « Biennali di Firenze », senza che sia necessaria una speciale autorizzazione, è ammesso a usufruire, per tutte le sue manifestazioni, delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Durante il periodo in cui sono indette le manifestazioni previste dalla presente legge vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

L'Ente è autorizzato a percepire sui biglietti ferroviari a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, numero 359, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2684.

Art. 20.

L'ente « Biennali di Firenze » è esente dalla imposta di ricchezza mobile ed è inoltre equiparato ad ogni altro effetto tributario alla Amministrazione dello Stato.

L'Ente è rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura dello Stato e si avvale della sua consulenza legale.

Art. 21.

Sino alla nomina del segretario generale e del segretario amministrativo a norma della presente legge, le funzioni relative possono essere affidate dal Consiglio direttivo a persona da esso scelta.

Art. 22.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 220.000.000

annuali, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1969, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.